

TI_GERICHTE 32.2015.28 vom 13. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2015.28

FR: TI_GERICHTE 32.2015.28 du 13 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 32.2015.28 del 13 gennaio 2015

Erwägungen

E. 3

dove il TF ha affermato che: “Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”. In concreto, non essendovi comunque motivi per procedere con la revisione della rendita, la decisione impugnata va annullata e va ripristinato il diritto a $\frac{3}{4}$ di rendita AI. 2.8. Questo Tribunale deve inoltre censurare l’agire dell’amministrazione che, con la decisione del 13 gennaio 2015, nell’ambito del raffronto dei redditi, ha ancora applicato una riduzione del reddito da invalido del 7% per attività leggera (nella precedente decisione dell’11 maggio 2012 aveva ridotto il reddito da invalido del 13%), giungendo così ad un grado d’invalidità del 48%, allorché, come spiegato in numerose sentenze, in seguito alla pronuncia 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, in tale ambito, possono essere considerati solo multipli di 5 (cfr. ad esempio la sentenza 32.2014.19 del 15 maggio 2014, dove questa circostanza era già stata fatta presente all’amministrazione). L’UAI è invitata ad applicare immediatamente, se non lo ha già fatto, la giurisprudenza federale. Per quanto concerne il caso di specie il TCA rileva abbondanzialmente che una riduzione del 5% come proposto in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), non potrebbe in ogni caso essere tutelata alla luce della circostanza che l’interessato può svolgere in sostanza solo attività leggere e alla luce dei limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-2: “L’A. è limitato in attività lavorative pesanti soprattutto se deve svolgere dei lavori in posizioni non ergonomiche con la colonna nella zona lombare. E’ limitato in movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco. E’ limitato nel piegarsi in avanti e nel rialzarsi più volte. Limitato nell’alzare pesi dalla posizione piegata in avanti di 7,5 kg, dalla posizione eretta con peso poggiato sul tavolo di 15-17,5 kg. Limitato per quanto riguarda la colonna lombare nel rimanere seduto per più di un’ora cambiando appoggio. Per quanto riguarda attività da svolgere camminando e muovendosi le limitazioni sono molto minori e l’assicurato può stare anche 4 ore in piedi cambiando appoggio e alle volte sedendosi. Limitato per quanto riguarda le spalle nei lavori con le braccia alzate sopra l’orizzontale e soprattutto se deve tenere oggetti alzati di un peso superiore a 1-2 kg e se deve lavorare con le braccia alzate con forza o contro resistenza. Non limitato per quanto riguarda attività manuali da svolgere con le braccia lungo il corpo, piegando i gomiti o utilizzando le dita delle mani”). La decisione dell’amministrazione cantonale, su questo punto, non è adeguata. Un’altra soluzione è più opportuna rispetto a quella adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.4). Globalmente e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%, al massimo del 15%, risulta maggiormente corretta. Ora, già solo tenendo conto di una deduzione minima del 10%, l’interessato, prendendo in considerazione i parametri utilizzati dall’UAI, che tuttavia si riferiscono all’anno 2012 (cfr. doc. AI 115-1), e non sono stati aggiornati al 2015,

avrebbe perlomeno diritto a ½ rendita. Raffrontando il reddito da valido di fr. 66'924 con quello da invalido di fr. 62'413.69 (doc. AI 115-1), ridotto dapprima del 40% (grado dell'incapacità lavorativa) a fr. 37'448.22 e poi del 10% (riduzione sociale) a fr. 33'703.40, si ottiene un grado d'invalidità del 49.64%, arrotondato al 50% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che darebbe diritto a ½ rendita (art. 28 cpv. 2 LAI). 2.9. Infine, il ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori prove, e meglio l'audizione personale, l'audizione del dr. med. _____ e l'allestimento di una perizia giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI). Il TCA rileva che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una “ domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica ” (l'assicurato ha chiesto genericamente l'“ audizione ” [cfr. doc. VI]), questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “ vegliare alla parità delle armi [...] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU ” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico). Circa l'audizione del dr. med. _____ e l'allestimento di una perizia, questo TCA rileva che gli atti medici prodotti dalle parti sono già sufficienti per decidere nel merito del ricorso, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In queste condizioni il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente. 2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dell'UAI, che verserà al ricorrente, rappresentato da un legale, le ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGa).

agosto 2013, in tale ambito, possono essere considerati solo multipli di 5 (cfr. ad esempio la sentenza 32.2014.19 del 15 maggio 2014, dove questa circostanza era già stata fatta presente all'amministrazione).

L'UAI è invitata ad applicare immediatamente, se non lo ha già fatto, la giurisprudenza federale.

Per quanto concerne il caso di specie il TCA rileva abbondanzialmente che una riduzione del 5% come proposto in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), non potrebbe in ogni caso essere tutelata alla luce della circostanza che l'interessato può svolgere in sostanza solo attività leggere e alla luce dei limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-2: L.A. è limitato in attività lavorative pesanti soprattutto se deve svolgere dei lavori in posizioni non ergonomiche con la colonna nella zona lombare. È limitato in movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco. È limitato nel piegarsi in avanti e nel rialzarsi più volte. Limitato nell'alzare pesi dalla posizione piegata in avanti di 7,5 kg, dalla posizione eretta con peso poggiato sul tavolo di 15-17,5 kg. Limitato per quanto riguarda la colonna lombare nel rimanere seduto per più di un'ora cambiando appoggio. Per quanto riguarda attività da svolgere camminando e muovendosi le limitazioni sono molto minori e l'assicurato può stare anche 4 ore in piedi cambiando appoggio e alle volte sedendosi. Limitato per quanto riguarda le spalle nei lavori con le braccia alzate sopra l'orizzontale e soprattutto se deve tenere oggetti alzati di un peso superiore a 1-2 kg e se deve lavorare con le braccia alzate con forza o contro resistenza. Non limitato per quanto riguarda attività manuali da svolgere con le braccia lungo il corpo, piegando i gomiti o utilizzando le dita delle mani).

2.9. Infine, il ricorrente chiede l'assunzione di ulteriori prove, e meglio l'audizione personale, l'audizione del dr. med. _____ e l'allestimento di una perizia giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI).

Il TCA rileva che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo stata presentata una domanda espresa di procedere ad un'audienza pubblica (l'assicurato ha chiesto genericamente l'audizione [cfr. doc. VI]), questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di vegliare alla parità delle armi [] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattito pubblico).

Circa l'audizione del dr. med. _____ e l'allestimento di una perizia, questo TCA rileva che gli atti medici prodotti dalle parti sono già sufficienti per decidere nel merito del

ricorso, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes*, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.